



# *Al Ministro dell'Interno*

**Prot.18215**

**VISTI** gli articoli 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, e successive modificazioni, riguardanti il Sistema di Accoglienza e Integrazione ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato *Fondo*;

**VISTO** il comma 2 del citato articolo 1- *sexies*, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo;

**VISTO** il d.m. 18.11.2019 recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”;

**VISTI**, in particolare, l’art. 4 del citato d.m.18 novembre 2019, e gli articoli 9 e 16 delle Linee Guida allo stesso allegate, ai sensi dei quali:

- gli enti locali presentano al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione la domanda di ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti con richiesta di contributo a valere sul *Fondo*;
- un’apposita Commissione valuta le domande di ampliamento della capacità di accoglienza secondo l’ordine cronologico di presentazione;
- l’ampliamento dei posti autorizzati dalla Commissione sono ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell’interno nei limiti delle risorse disponibili del Fondo.

**VISTO** l’art. 1 comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’art. 3, comma 4, del decreto- legge 28 febbraio 2022 n.16 , che prevede che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi, in conseguenza delle crisi politiche in atto in Afghanistan ed in Ucraina, al fine di consentire l’attivazione di ulteriori 2000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) la dotazione del *Fondo* è incrementata di € 29.981.100 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

**VISTO** l’art. 3 commi 2 e 7 del decreto- legge 28 febbraio 2022 n. 16 che prevede che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, al fine di consentire l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) il citato Fondo è incrementato di € 37.702.260 per l’anno 2022 e di € 44.971.650 per gli anni 2023 e 2024;

**VISTA** l’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.872, del 4 marzo 2022, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, come modificato dall’art. 9 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 881, del 29 marzo 2022;

**VISTA** la comunicazione pubblicata il 16 marzo 2022 con la quale gli enti locali titolari di progetti SAI, categoria ordinari, sono stati informati della possibilità di proporre l’ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti attivi, fino a 3.530 posti complessivi per nuclei familiari da finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, in rapporto al costo



## *Al Ministro dell'Interno*

medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti;

**VISTA** la legge 5 aprile 2022, n. 28 che ha convertito con modificazioni il decreto - legge 25 febbraio 2022 n.14 recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ed ha abrogato il citato decreto - legge 28 febbraio 2022 n.16, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto;

**VISTO** l'art. 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, che ha recepito le disposizioni di cui all'art. 3 commi 2 e 7 del citato decreto-legge 28 febbraio 2022 n.16;

**VISTO** l'allegato elenco dei progetti SAI, categ. Ordinari, che costituisce parte integrante del presente decreto, per i quali la citata Commissione di valutazione, con verbale del 18 maggio 2022, ha accolto le domande di ampliamento di n. 135 progetti, per un totale di 3.530 posti;

**RITENUTO** di finanziare n. 3.530 posti di cui all'allegato elenco, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, per un importo annuale pari a € 53.000.364,24 a valere sul *Fondo*, calcolato in base al costo medio giornaliero a persona di ciascun progetto;

### **D E C R E T A**

È approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 3.530 posti, riferiti ai 135 progetti categoria "Ordinari" di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, con ammissione al finanziamento sul *Fondo*, secondo il numero dei posti e gli importi ivi indicati, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, per € 53.000.364,24 annuali, nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli 2311, p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3 per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge.

Roma, 9.6.2022

f.to LAMORGESE